

## b) minorati dell'udito:

- nella scuola materna i minorati dell'udito sono n. 643, pari al 6,40% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola elementare essi sono n. 2.110, pari al 4,14% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di I grado essi sono n. 1.512, pari al 3,50% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di II grado essi sono n. 1.444, pari al 10,72% degli alunni in situazione di handicap;

## c) minorati psicofisici:

- nella scuola materna i minorati psicofisici sono n. 9.169, pari al 91,28% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola elementare essi sono n. 47.913, pari al 94,04% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di I grado essi sono n. 40.965, pari al 94,87% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di II grado essi sono n. 11.458, pari al 85,07% degli alunni in situazione di handicap.

I dati sopra esposti evidenziano il perdurare dell'anomala situazione che caratterizza - anche se quest'anno in misura più limitata - la scuola secondaria di I grado nella quale si verifica l'aumento sopra evidenziato (+0,58%) a fronte del perdurare del calo della popolazione scolastica passata da 1.752.454 nell'a.s. 1996/97 a 1.698.643 nell'a.s. 1997/98 (-53.811).

Il perdurare dell'anomalo andamento che caratterizza l'incremento di certificazioni di minorati psicofisici nella scuola secondaria di I grado è di difficile spiegazione potendosi eventualmente addebitare o all'emersione di situazioni di handicap latenti durante la scuola elementare ovvero ad aumento di certificazioni in presenza di casi difficili non altrimenti gestibili senza un incremento di risorse di docenti per attività di sostegno.

Il generalizzato e significativo incremento di alunni in situazione di handicap registrato nella scuola secondaria di II grado (+1,87%) appare giustificato dal sempre maggiore accesso di alunni in situazione di handicap a questo ordine di scuola, nel quale, comunque, la loro presenza percentuale rimane assai più bassa rispetto agli altri ordini.

Relativamente ai docenti di sostegno si deve segnalare che per il corrente anno non è possibile effettuare il confronto con i dati relativi all'a.s. 1996/97 in quanto non è stato rilevato il dato relativo ai docenti di sostegno non di ruolo e privi di titolo di specializzazione.

Dalla seguente tabella si evince comunque il perdurare della pur modesta tendenza all'aumento dei docenti di sostegno utilizzati nelle scuole statali di ogni ordine e grado; risultano infatti, così distribuiti:

| A.S.    | Spec/ruolo | Spec/non ruolo | Non spec/ruolo | Totale | Indice |
|---------|------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 1994/95 | 33.102     | 15.229         | 2.587          | 50.918 | (104)  |
| 1995/96 | 34.696     | 16.953         | 1.994          | 53.643 | (110)  |
| 1996/97 | 36.262     | 17.272         | 1.727          | 55.261 | (113)  |
| 1997/98 | 36.174     | 17.085         | 2.014          | 55.273 | (113)  |

*Nota.* fatto 100 il n. di docenti di sostegno registrati nell'a.s. 1992/93.

- al numero sopra riportato di docenti impegnati sul sostegno deve essere aggiunto come sopra premesso, il numero dei docenti - peraltro in via di quantificazione - che pur essendo privo di titolo di specializzazione viene all'occorrenza utilizzato dai provveditori e dai capi di istituto a "copertura" di situazioni di carenza di docenti in possesso di titolo. Tale fenomeno - come peraltro è stato rilevato anche negli scorsi anni - si è ampliato in modo significativo per corrispondere al bisogno di interventi in mancanza di personale specializzato e di una diversa organizzazione della classe.

Si può a questo proposito ipotizzare che il perdurare della crescente richiesta di maggiori "ore per il sostegno" - costituisca l'indizio più esplicito del fatto che la cosiddetta didattica frontale (spiegazione alla classe, studio individuale a casa, interrogazione o verifica scritta ecc.) sia oggi praticata dalla maggioranza degli insegnanti e che essa non preveda di per sé processi di integrazione. Tale condizione pare particolarmente diffusa a livello di scuola media, mentre da tempo le scuole materne e quelle elementari hanno ampliato l'ambito dell'apprendimento e dell'organizzazione flessibile delle attività didattiche (classi aperte, cooperative learning, lavoro a gruppi, insegnamento individualizzato, attività di mutuo aiuto, tecniche freinetiane, tutoraggio ecc.). A loro volta, le scuole superiori sembrano più disponibili all'azione didattica organizzata per moduli, al sistema dei crediti e dei debiti formativi, alla costruzione di progetti di vita.

Conseguentemente, la tendenza all'assegnazione di un numero sempre più alto di "ore per il sostegno", al di là delle intenzioni, di fatto potrebbe rappresentare un ostacolo obiettivo all'integrazione, impedendo che il docente specializzato costituisca una risorsa per l'intera classe, per l'insieme del gruppo docente o del consiglio di classe e si trovi, invece, spesso suo malgrado, a svolgere il ruolo di unico tutore e "assegnatario" dell'allievo in situazione di handicap.

#### 4.2 Fondi per l'integrazione scolastica degli alunni H

Nell'esercizio finanziario 1998 questo Ministero per i diversi interventi in materia di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap ha effettuato trasferimenti ai provveditori agli studi per le seguenti tipologie di finanziamenti:

1. Stanziamenti ordinari di bilancio e.f. 1998 = L. 19.606.108.120
2. Fondi resi disponibili dalla l. 440/97 = L. 3.000.000.000

Per la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse finanziarie questo Ministero ha seguito le indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente per l'handicap, mentre per la determinazione della consistenza numerica degli alunni in situazione di handicap - dato questo in alcuni casi utilizzato quale parametro per la ripartizione dei fondi - si è fatto riferimento ai dati statistici rilevati tramite il sistema informativo per l'a.s. 1997/98.

Prima di passare ad una descrizione puntuale della composizione delle risorse finanziarie di cui sopra, si ritiene opportuno segnalare che a partire dall'anno 1998 in relazione a quanto disposto dalla l. 94 del 3/4/1997 ed in applicazione del d.l.vo n. 279 del 7/8/1997 che distribuisce a più centri di responsabilità le risorse finanziarie destinate agli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni H, l'ufficio Studi di questo Ministero è stato individuato quale struttura di servizio affidataria della gestione degli stanziamenti imputati alle diverse unità previsionali e ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Tale nuovo sistema di gestione della spesa ha comportato l'utilizzo di 28 capitoli di spesa (4 per ciascuno dei 7 centri di responsabilità corrispondenti rispettivamente: alla direzione generale istr. Elementare, direzione generale istr. Secondaria di I grado, direzione generale istr. Tecnica, direzione generale istr. Professionale, servizio scuola Materna e ispettorato istruzione Artistica) anziché dei 4 capitoli originariamente previsti dalla L. 104/92 rispettivamente per:

- attrezzature, sperimentazione, formazione, funzionamento dei GLIP.

Tutto ciò oltre a rendere particolarmente complessa la "spalmatura" dei fondi sui diversi centri di responsabilità ha sollevato alcune perplessità da parte dei GLIP - che curano la determinazione dei criteri di assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche della provincia - relativamente alle modalità di assegnazione di tali risorse alle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso per quanto riguarda il punto I si precisa che la somma complessivamente ripartita di L. 19.606.108.120 è costituita da:

a) L. 7.840.000.000 - spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessari all'integrazione scolastica della persona handicappata. Si è proceduto alla ripartizione di questo capitolo di spesa sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente per l'handicap, rapportando lo stanziamento di ciascuna provincia al numero di alunni in situazione di handicap presenti nei vari ordini di scuola della provincia medesima;

b) L. 3.920.000.000 - spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni in situazione di handicap. Anche in questo caso, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio permanente per l'handicap, si è rapportato lo stanziamento di ciascuna provincia al numero di alunni in situazione di handicap presenti nei vari ordini di scuola della provincia medesima;

c) L. 5.886.108.120 - spese per formazione per i docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap. Con le risorse di tale capitolo sono stati finanziati: n. 37 corsi intensivi di specializzazione per un totale di L. 1.850.000.000, n. 128 corsi di alta qualificazione per un totale di L. 2.255.365.120, un seminario sulle esperienze in atto per quanto attiene ai cosiddetti "gravissimi" per un importo pari a L. 188.000.000. Sempre con tali risorse si è, infine, provveduto, per un importo pari a L. 242.743.000 ad integrare in 17 casi opportunamente documentati e motivati gli stanziamenti effettuati nei confronti dei provveditorati agli studi nel corso dell'a.s. 1996/97 per l'organizzazione dei corsi intensivi e di alta qualificazione.

d) L. 1.960.000.000 - spese per il funzionamento dei GLIP. Anche per queste risorse finanziarie sono stati seguiti i criteri e le modalità di ripartizione utilizzati per i fondi destinati alle attrezzature e alle sperimentazioni.

Per quanto riguarda i fondi resi disponibili dalla l. 440/97 si precisa che tali risorse finanziarie aggiuntive - relative al fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa - per interventi integrativi sui disabili sono state ripartite tra i provveditorati agli studi che hanno presentato progetti destinati a sperimentare modelli efficaci di integrazione di alunni in situazione di handicap nelle classi ordinarie ed ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap. Considerata l'insufficiente disponibilità di risorse finanziarie per finanziare tutti i progetti presentati dai diversi provveditorati agli studi, si è rapportato lo stanziamento per ciascuna provincia richiedente al numero di alunni in situazione di handicap presenti nei vari gradi di scuola della provincia medesima. Complessivamente sono stati finanziati 74 provveditorati agli studi.

## CAPO 5

### ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED INTERISTITUZIONALE OSSERVATORIO PERMANENTE

#### 5.1 Costituzione

Con d.m. 30.06.97 è stato ricostituito l'Osservatorio permanente, al fine di renderlo più rispondente ai compiti ad esso assegnati dalla legge 05.02.92 n. 104, artt. 1.2.5.8.12-17.43, con l'obiettivo di migliorare i servizi scolastici e di arricchire l'offerta formativa per gli studenti disabili, d'intesa con altre amministrazioni centrali interessate, a cominciare dalla stessa Presidenza del Consiglio Dipartimento per gli Affari Sociali.

#### 5.2 Composizione

È presieduto dalla sen. Carla Rocchi, sottosegretario di Stato alla P.I. e coordinato dal prof. Sergio Neri, ispettore tecnico.

Comprende

*Consulta delle Associazioni*, composta da soggetti sociali (rappresentanti di n. 17 associazioni);

*Comitato tecnico*, composto da soggetti istituzionali (ne fanno parte n. 27 rappresentanti di ministeri, università, CNR, Confindustria, fondazioni oltre a ispettori tecnici ed esperti);

*Segreteria operativa*, composta da personale dell'ufficio studi e programmazione del M.P.I.

### 5.3 Compiti

In particolare obiettivo dell'Osservatorio è quello di fornire consulenza e proposte in materia di:

- monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- accordi interistituzionali volti a sostenere la continuità educativa;
- sperimentazione e innovazione;
- iniziative legislative e regolamentari.

### 5.4 Funzionamento

Si riunisce presso l'ufficio studi e programmazione e le spese per trattamenti di missione dei dipendenti dell'amministrazione scolastica e il rimborso per spese di viaggio degli esperti del comitato tecnico gravano rispettivamente sui cap. 1019 e 1113.

Il Comitato tecnico si è riunito nelle seguenti date:

20 gennaio 1998, 4 e 10 febbraio, 3 e 17 marzo, 21 aprile, 5 e 26 maggio, 8 giugno, 8 settembre, 6 e 28 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre 1998.

La Consulta delle Associazioni si è invece riunita nelle seguenti date:

21 gennaio 1999, 5 febbraio, 10 marzo, 7 aprile, 12 maggio, 12 giugno, 1 luglio, 9 e 30 settembre, 27 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 1998.

Si è svolta inoltre una riunione congiunta della *Consulta delle Associazioni* e del *Comitato tecnico* il 15 luglio 1998. I membri del Comitato tecnico e della Consulta delle Associazioni hanno poi operato congiuntamente nelle giornate di svolgimento del seminario nazionale (1.2.3. dicembre 1998).

### 5.5 Questioni affrontate

I principali argomenti trattati dall'Osservatorio nel corso del 1998 sono stati i seguenti:

- effetti della legge finanziaria 1998 sull'integrazione scolastica ed individuazione di suggerimenti per la redazione dei decreti di attuazione dell'art. 40 della stessa;
- corsi di alta qualificazione: suggerimenti per il loro svolgimento;
- parere sulla convenzione fra MPI e Regione Lazio;
- regolamenti sull'autonomia, con particolare riguardo all'integrazione di alunni disabili;
- preparazione del seminario nazionale sull'integrazione scolastica svoltosi l'1, 2 e 3 dicembre 1998;
- formazione universitaria dei docenti, con particolare attenzione alla formazione di base sulle problematiche dell'integrazione per tutti i docenti (*laurea in formazione primaria e scuola di specializzazione*); precisazioni circa la successiva specializzazione degli insegnanti per il sostegno: proposta di integrazione al d.m. 26.05.98;
- nuove tecnologie;
- predisposizione schede per indagini tematiche (scuola-lavoro, tecnologie, teatro);
- orientamento e istituzione di percorsi di scuola-lavoro.
- "Centri di risorse" a livello territoriale;
- Osservatori a livello regionale;
- individuazione di possibili indicatori di qualità dell'integrazione;
- indagine della VII Commissione della Camera dei Deputati, con particolare attenzione ai Centri risorse;
- nuovo esame di Stato: regolamento per l'handicap;
- messa a punto di un modello di griglia per la valutazione dei corsi intensivi di specializzazione;
- definizione di criteri per la valutazione dei corsi di alta qualificazione;
- modalità per la realizzazione del sistema di integrazione con le autonomie locali;
- parere circa l'utilizzo dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante di classe e delle nuove tecnologie presso il domicilio dell'alunno impossibilitato a raggiungere la scuola;

- istituti "atipici": predisposizione di un regolamento di trasformazione in base all'art. 21, legge 59/97;
  - predisposizione di una bozza di documento per l'applicazione del decreto legislativo n. 112/98;
  - proposte per l'attivazione di un sito internet;
  - verifica dell'andamento dell'avvio dell'anno scolastico 1998/99;
  - documento riguardante la frequenza scolastica di alunni con più di 18 anni di età;
  - pareri su disegni di legge presentati al Parlamento;
  - lettera di raccomandazioni circa i corsi di formazione dei dirigenti scolastici;
  - parere in merito al d.l. n. 402 del 30/9/1998 sulla formazione biennale dei docenti per il sostegno;
  - organizzazione di giornate di studio su: sordi, ritardo mentale, difficoltà di apprendimento.
- Non è stato ancora concluso da parte dell'Osservatorio l'esame delle seguenti questioni:
- profilo professionale dell'insegnante specializzato per il sostegno;
  - individuazione di indicatori per la definizione di "gravità";
  - modelli di integrazione per alunni in situazione di particolare gravità;
  - finalità dell'integrazione degli alunni che frequentano il IX anno dell'obbligo;
  - frequenza della scuola secondaria (I e II grado) e orientamento.

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI

#### *Articolo 4, comma 1 - accertamento dell'handicap*

Il protocollo sui criteri di accertamento dell'handicap elaborato a suo tempo da questo Ministero, in attuazione dell'articolo 3 della legge 335/95, non costituisce, come noto, strumento operativo in quanto non è mai stato convertito in provvedimento formale.

Detto protocollo è in uso sperimentale presso alcune aziende USL del Veneto, tuttavia non si dispone di dati sui risultati ottenuti.

#### *Articolo 6, comma 2 - prevenzione e diagnosi precoce*

A seguito dell'intesa acquisita con le regioni nella seduta del 7 maggio 1998 in sede di conferenza permanente Stato-regioni, si è in attesa della formalizzazione dell'«Atto di indirizzo e coordinamento in tema di diagnosi precoce delle malformazioni e obbligatorietà del controllo per l'individuazione e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della finilchetonuria e della fibrosi cistica».

#### *Articolo 8, comma 1 - definizione standard centri socio-riabilitativi*

Nulla è stato innovato rispetto alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».

#### *Articolo 11, comma 2 - soggiorni all'estero per cure: atto di indirizzo*

La materia è tuttora oggetto di studio.

#### *Articolo 27- contributi per modifiche veicoli*

Si è provveduto agli atti necessari allo stanziamento dei fondi previsti ed alla loro erogazione alle Province autonome ed alle Regioni a statuto speciale, specificamente alla provincia autonoma di Trento ed alle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. La regione Valle d'Aosta, infatti, non ha richiesto alcun contributo, mentre la provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di provvedere con fondi propri ed ai sensi di una propria disposizione legislativa già dal 1983, all'erogazione di contributi più alti rispetto a quelli previsti dalla legge 104/92.

Si forniscono alcuni dati circa la utilizzazione dei fondi:

|                                             |              |      |               |
|---------------------------------------------|--------------|------|---------------|
| Legge di bilancio (L. 27-12-1997 n. 453)    | stanziamento | lire | 360.000.000   |
| Legge di assestamento (L. 3-11-1998 n. 384) | riduzione    | lire | - 100.000.000 |
| Stanziamento utilizzabile per l'anno 1998   |              | lire | 260.000.000   |
| Ammontare del contributo erogato            |              | lire | 105.906.950   |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| N. totale delle istanze presentate     | n. 161   |
| Percentuale di utilizzazione dei fondi | 40,733 % |

*Articolo 34 - protesi e ausili tecnici*

La proposta di aggiornamento del nomenclatore tariffario è in fase di elaborazione.

Si fa presente, infine, che rappresentanti di questo Ministero partecipano attivamente ai programmi del Consiglio d'Europa.

## MINISTERO DELLE FINANZE

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DIREZIONE GENERALE  
DEGLI AFFARI GENERALI  
E DEL PERSONALE

In ordine all'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stata effettuata l'assunzione, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, di n. 15 unità di invalidi affetti da minorazioni fisiche, mentre per quanto riguarda l'art. 20 le prove di esame dei concorsi pubblici si sono svolte previa adozione di un tempo aggiuntivo pari al 10% del tempo previsto per la prova stessa. Sono state, inoltre, impartite, alle Direzioni Regionali delle Entrate e Direzioni Compartimentali del Territorio interessate alle procedure concorsuali poste in essere, idonee istruzioni al fine di poter garantire, ai candidati portatori di handicap, lo svolgimento del concorso nel modo più agevole possibile mediante l'individuazione di sedi prive di barriere architettoniche per i candidati non deambulanti nonché l'utilizzazione di testi scritti o interpreti dei segni per i candidati sordomuti. Le domande di partecipazione ai concorsi di persone affette da handicap sono state n. 132.

Per quanto attiene l'art. 22, si fa presente che l'Amministrazione provvede a richiedere, a tutti coloro che vengono assunti, come vincitori di concorsi o ad altro titolo, il certificato sanitario dal quale deve risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, oltre all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se tale imperfezione menomi l'attitudine all'impiego stesso; per gli invalidi il certificato sanitario deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Con riferimento, poi, all'art. 33 della succitata legge, si comunica che nell'ambito di questa Direzione Generale hanno usufruito di permessi, nell'anno 1998, n. 20 dipendenti. Per quanto concerne, invece, l'applicazione del 5° comma del menzionato art. 33, sono stati adottati, nei confronti del personale in servizio presso gli Uffici Centrali di questa Amministrazione di cui all'art. n. 55, secondo comma, lettera a) del D.P.R. 287/92, n. 1 provvedimento di distacco e n. 3 proroghe di distacco, mentre relativamente alle disposizioni recate dall'art. 21 in materia di trasferimento è stato effettuato un trasferimento a favore di un dipendente destinatario di tali disposizioni.

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DIPARTIMENTO  
DELLE ENTRATE

Dai dati raccolti presso le Direzioni Centrali e le Direzioni Regionali di questo Dipartimento si evince che lo stato di attuazione della Legge n. 104/92 presso gli uffici finanziari centrali e periferici, per l'anno 1998, è il seguente:

- Dipendenti che hanno usufruito dell'art. 33, comma 1 e 2, relativo al prolungamento fino a tre anni di vita del minore handicappato del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero: n. 41;

- Dipendenti che hanno usufruito dell'art. 33, comma 3, relativo ai tre giorni di permesso mensile previsti per l'assistenza al minore handicappato oltre il terzo anno di vita o al familiare handicappato in situazione di gravità: n. 829;



- Dipendenti che hanno usufruito dell'art. 33, comma 5, relativo a distacchi in sedi viciniori al domicilio del familiare handicappato in situazione di gravità: n. 44;

- Dipendenti che hanno usufruito dell'art. 33, comma 6, in quanto persone handicappate in situazione di gravità relativo a distacchi presso sedi viciniori al proprio domicilio: n. 28.

**DIPARTIMENTO  
DEL TERRITORIO**

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

Si fa presente che, nel periodo in questione, sono pervenute allo scrivente 53 richieste di trasferimento prodotte ai sensi della suddetta legge e che le stesse sono state istruite secondo lo schema sottoindicato:

- n. 1 istanza presentata da un dipendente in situazione di handicap ed accolta ai sensi dell'art. 21 della succitata legge;

- n. 52 istanze prodotte da impiegati che hanno dichiarato di assistere familiari portatori di handicap, di cui 6 accolte, 1 trasmessa per competenza alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale (in quanto intesa ad ottenere il trasferimento presso un ufficio dipendente dal Dipartimento delle Entrate), 13 respinte per mancanza dei requisiti necessari per l'accoglimento e 32 pendenti alla data del 31 dicembre 1998.

**DIPARTIMENTO  
DELLE DOGANE E DELLE  
IMPOSTE DIRETTE**

Nel corso dell'anno 1998, sono stati adottati, nell'ambito di competenza di questa Direzione Generale, n. 20 provvedimenti di distacco e n. 6 provvedimenti di trasferimento nei confronti di dipendenti destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 33, 5° comma, e 21, 2° comma, della legge in esame.

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

### ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

Per quanto riguarda, l'accessibilità alle strutture edilizie sede di uffici centrali e periferici del C.F.S., nel corso dell'anno 1998 è proseguito il piano nazionale, avviato nel 1997, per l'adeguamento delle stesse alla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, nell'ambito del quale, compatibilmente con le esigue disponibilità di bilancio, sono stati inseriti anche interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche da parte di portatori di handicap, sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili degli uffici.

DIREZIONE GENERALE  
DELLE RISORSE FORESTALI  
MONTANE E IDRICHE

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA

In adempimento all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (relativo a lavoratrice madre o lavoratore padre di minore con handicap ovvero a dipendente che assista un parente o affine entro il 3° grado handicappato con lui convivente) sono state accolte, in applicazione del comma 5, le richieste di trasferimento di sede di sette agenti e di un ufficiale e sono in istruttoria quattro analoghe domande pervenute nel 1998. Un altro agente è stato autorizzato ad usufruire dei tre giorni di permesso speciale mensile di cui al comma 3 del predetto articolo.

Si rappresenta inoltre che, a seguito di apposita Convenzione di stage stipulata con l'Agenzia per l'impiego del Lazio, un portatore di handicap della comunità Capodarco di Roma sta svolgendo un tirocinio di lavoro presso l'archivio della gestione ex A.S.F.D.

Premesso che questa Amministrazione si trova ancor oggi in una situazione di precarietà, perché priva di strutture definitive e di piante organiche in conseguenza della legge 143/97 che ha trasferito funzioni e personale alle Regioni e soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituendo il Mi.P.A., i dipendenti in servizio dei ruoli agricoltura e sperimentazione agraria che nel 1998 hanno fruito dei benefici di cui alla legge 104/92, n. 33, ammontano complessivamente a n. 26 unità.

Non si hanno altri dati da comunicare relativi al personale.

Per quanto concerne gli interventi strutturali si richiamano quelli già segnalati lo scorso anno con lettera n. 71527 del 4.3.98.

EX DIREZIONE GENERALE  
DEI SERVIZI GENERALI  
E DEL PERSONALE

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### UFFICIO LEGISLATIVO

L'Ufficio Legislativo segue l'iter parlamentare dei seguenti disegni di legge:

- **4110/C Daniele ed altri, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"**. La proposta, nuovamente modificata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, Previdenza sociale) del Senato, è stata trasmessa alla camera dei Deputati in data 22 gennaio 1999.

- **4931/C presentato dal Governo, in data 28 maggio 1998, recante "Disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali"**. Il testo del progetto di legge è stato assegnato in via primaria alla XII Commissione Affari Sociali con parere della II Commissione Giustizia.

- **960/C Giacco abb. 4040/C, recante "Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti"**. Il testo unificato dei progetti di legge è stato licenziato dalla II Commissione in data 16 giugno 1998, con mandato al relatore di riferire in Assemblea.

- **4624/C presentato dal Governo in data 3 marzo 1998, recante "Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia"**. Il progetto di legge è stato assegnato in via primaria alla XI Commissione Lavoro, con parere della II Commissione Giustizia.

L'ufficio Legislativo, inoltre, partecipa al Comitato di Pilotaggio dell'Osservatorio sull'inclusione Sociale ISFOL-Regione. L'ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con DPR 30 giugno 1973, n. 478 - è Ente di ricerca di diritto pubblico in materia di formazione professionale, ivi compresa la sperimentazione di iniziativa pilota, sulla base di direttive e richieste del Ministero del Lavoro.

Il Comitato di Pilotaggio, costituito presso il predetto Istituto al fine di favorire l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti, portatori di handicap, immigrati, rifugiati), si prefigge obiettivi quali:

- a) la conoscenza degli interventi più significativi in ambito locale, nazionale, comunitario;
- b) l'elaborazione di proposte innovative in linea con gli orientamenti nazionali, comunitari e transnazionali che si stanno diffondendo in ambito europeo (Agenda 2000);
- c) la diffusione di informazioni mirate ai gestori delle politiche attive del lavoro;
- d) una funzione selettiva dei dati e orientativa degli interventi.

Al Comitato di Pilotaggio partecipano, quali referenti istituzionali, rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, della Sanità, del Dipartimento degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità, delegati delle OO.SS., rappresentanti delle Regioni e dell'ISFOL.

### DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha raccolto i seguenti dati relativamente agli elementi indicati nella scheda informativa:

### PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI

- a) Criteri di mobilità interna per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, approvati con le organizzazioni sindacali il 16 maggio 1997 ed il 28 luglio 1998 (artt. 10 e 12) e successiva integrazione del 23 novembre 1998, prot. N. 2/11-S-1528.

b) Criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell'Amministrazione giudiziaria approvati con le organizzazioni sindacali il 9 novembre 1998.

c) Nota del 16 novembre 1998, prot. 2/11-S-1497 relativa alla decisione del Consiglio di Stato del 15 giugno 1998, n. 947 in merito all'applicazione dall'art. 33, co. 5, della legge 104/92 (all. 1).

### INTEGRAZIONE LAVORATIVA

1. Nessun dipendente disabile fisico o psichico è stato assunto in attuazione dell'art. 19 della Legge 104/92;

2. L'aliquota d'obbligo riservata è pari al 10% ed i posti da ricoprire in base alla pianta organica sono 11;

3. I partecipanti a concorsi pubblici in applicazione dell'art. 20 della Legge 104/92 sono stati 8;

4. I dipendenti che hanno usufruito delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 sono stati 67 (all. 2).

L'Amministrazione Penitenziaria nell'anno 1998 ha assunto 5 disabili fisici, in attuazione dell'art. 19 della legge 104/92, con riferimento alla legge 482/68 ed ha emanato n. 58 provvedimenti di trasferimento del personale amministrativo e tecnico, nonché di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 33, co. 5 della legge 104/92. In applicazione dell'art. 20 della stessa legge non vi sono stati partecipanti a concorsi pubblici.

L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, da circa due anni segue con particolare interesse le iniziative Comunitarie promosse dall'Unione Europea ed ha, a tale scopo, allestito al suo interno una struttura amministrativa denominata "Nucleo Permanente per il Coordinamento e la Verifica dei Progetti Finanziati dal Fondo Sociale Europeo".

In questo periodo le attività del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attraverso il Nucleo, ha promosso direttamente un progetto a carattere multiregionale di ricerca, formazione e intervento per la creazione di servizi mirati all'orientamento professionale ed alla collocazione nel mercato del lavoro di soggetti detenuti ed ex detenuti intitolato "Polaris". Il progetto, proposto nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - settore Integra II fase", fruisce del finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Allo stato attuale, il predetto Nucleo è impegnato, anche attraverso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nel coordinamento di circa 40 progetti promossi da enti ed organismi esterni in favore di categorie svantaggiate tra cui detenuti, tossicodipendenti, disagiati psichici ristretti presso gli Istituti penitenziari. Per i disagiati psichici, in particolare, è stato promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino ed ammesso a finanziamento comunitario, nell'ambito dell'iniziativa "Occupazione - settore Horizon" il progetto denominato "La Fabbrica di Bruno".

Tale progetto, ancora in fase di attuazione, è rivolto ai soggetti internati presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino nei confronti dei quali si prevede la possibilità di acquisizione di skills professionali tali da favorire il graduale reinserimento socio-lavorativo dei pazienti disoccupati nel territorio di competenza. A tale scopo è stata anche considerata la creazione di una cooperativa sociale mista (pazienti - disoccupati) per l'organizzazione e la gestione di una struttura di accoglienza che permetta la socializzazione e la riabilitazione dei pazienti attraverso l'integrazione sul territorio. Una struttura di questo tipo tesa al recupero ed al reinserimento di soggetti portatori di handicap nel circuito produttivo e lavorativo, assume il carattere altamente riabilitativo sia sul piano psichiatrico, per la funzione di restituzione di capacità lavorative e di diritti civili a soggetti disabili, che su quello giuridico facilitando il processo di risoluzione della pericolosità sociale e di recupero al contesto sociale.

DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA

**ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE**

Rispetto ai lavori di ristrutturazione degli Istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria terrà conto dell'esigenza di abbattere le barriere presenti, al fine di adeguare progressivamente alcune sezioni per l'accoglienza di detenuti o internati disabili motori.

Inoltre, nel corso dell'anno 1997 l'Amministrazione ha effettuato una ricognizione degli interventi strutturali, dei presidi sanitari e degli interventi sanitari o di assistenza sociale attivati presso le strutture penitenziarie.

Infine, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che al termine del primo semestre 1998 erano presenti negli istituti n. 85 detenuti o internati portatori di handicap motorio grave (si allega in proposito l'elenco degli istituti dotati, allo stato, di sezioni detentive con ridotte barriere architettoniche - all. 3) e che presso la Casa Circondariale di Cagliari e quella di Catanzaro sono stati acquistati due Fiat Ducato Maxi entrambi dotati dello specifico allestimento per il trasporto di detenuti portatori di handicap.

**UFFICIO CENTRALE  
PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

L'ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ha provveduto a dare esecuzione agli articoli 8, 24 e 33 della legge 104/92 e, nello specifico, ai seguenti punti.

**PROVVEDIMENTI ED ADEMPIMENTI**

Gli interventi più significativi attuati, nell'ambito dell'art. 8 sull'inserimento e l'integrazione sociale, si rilevano in presenza di dipendenti portatori di handicap. In questo caso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oltre ad avere adibito tali dipendenti alle mansioni più consona nell'ambito dello specifico profilo professionale ha modificato, ove possibile, l'ambiente lavorativo entro il quale essi operano, consentendo loro di lavorare più agevolmente. In tali casi è stato osservato un maggiore livello di soddisfazione rispetto al lavoro essendo stata valorizzata l'autonomia personale ed una maggiore integrazione con il restante personale.

**ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE**

L'applicazione della norma relativa all'art. 24 ha consentito un adeguamento non solo degli spazi interni ma anche di quelli esterni al fine di agevolare sia i dipendenti dell'Amministrazione sia gli utenti portatori di handicap che possono, in tal modo, accedere agevolmente alle strutture minorili. Appare in questo caso evidente che la presenza di dipendenti handicappati rende più urgente l'applicazione della legge ed induce una maggiore attenzione verso le difficoltà dei portatori di handicap siano essi dipendenti oppure utenti esterni.

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

Per ciò che riguarda l'art. 33 co. 5, l'Ufficio centrale per la Giustizia Minorile segnala che le domande pervenute a quell'articolazione dal personale che assiste un familiare handicappato sono state attentamente valutate considerando sia la completezza della documentazione presentata dai dipendenti sia la disponibilità in pianta organica delle sedi richieste dagli interessati.

Questo al fine di un uso corretto e non indiscriminato dello strumento legislativo che venisse incontro a coloro che versano in situazione di effettivo bisogno. Le unità di personale che hanno fruito di quanto sopra sono state due.

Altresì viene segnalato che il personale dell'U.C.G.M. che fruisce dell'art. 33 co. 3 (3 giorni di permesso al mese per assistenza a familiare handicappato) ammonta a 25 unità.

**ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE****UFFICIO CENTRALE  
PER GLI ARCHIVI NOTARILI**

Ai sensi dell'art. 24 della legge 104/92, l'Amministrazione degli Archivi Notarili, in occasione delle opere di ristrutturazione degli immobili adibiti a sede degli Archivi Notarili, ha provveduto ad eliminare le preesistenti barriere architettoniche, limitative dell'accessibilità, adeguandosi in tal modo alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni.

**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

L'ufficio centrale per gli Archivi Notarili fa presente che nel corso dell'anno 1998 non si sono verificati casi di assunzione ex art. 19 della legge 104/92. In merito all'applicazione dell'art. 42 (assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap) del D. Lgs n. 29/93, non vi sono, nella quarta qualifica funzionale posti da coprire, in base alle aliquote previste dalla legge 482/68; nella terza qualifica funzionale, invece, vi sono undici posti da coprire; non si è comunque potuto procedere ad assunzioni stanti le limitazioni di cui all'art. 39 della legge 449/97. Non vi sono stati "tirocini di lavoro" svolti da persone disabili.

Per ciò che riguarda l'art. 21 della legge 104/92 (precedenza nell'assegnazione di sede) non vi sono stati casi di dipendenti che hanno usufruito delle agevolazioni previste da tale norma; per quanto attiene, invece, i benefici previsti dall'art. 33 della citata legge il numero dei dipendenti che hanno usufruito dei permessi di cui al co. 3 è stato di 7 unità, mentre il numero di quelli che hanno usufruito delle agevolazioni nella scelta di sede di cui al co. 5 dello stesso articolo è stato di una unità.

Infine, in applicazione dell'art. 20 della legge 104/92 (prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni) un candidato disabile al concorso a 9 posti di vice conservatore nell'Amministrazione degli Archivi Notarili, bandito con P.D.G. 25 settembre 1997, ha sostenuto le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari in relazione allo specifico handicap.

ALLEGATO 1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI

16 novembre 1998

Prot. n. 2/11-5-1497

*Ai signori capi dei reparti movimento del personale  
appartenente alle qualifiche funzionali e del personale U.N.E.P.*

*e, p.c.,  
Ai dirigenti addetti all'Ufficio II,  
SEDE*

*e, p.c.,  
Al signor Direttore Generale  
SEDE*

OGGETTO: Articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Decisione del Consiglio di Stato del 15 giugno 1998 (n. 947/98).

Con una recente decisione (n. 947/98 del 15 giugno 1998) la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato una particolare aspetto del diritto al trasferimento riconosciuto al dipendente che debba assistere un familiare o un affine convivente portatore di handicap in situazione di gravità.

La questione è relativa alla possibilità di esercitare tale diritto anche quando il pubblico dipendente non sia l'unico familiare convivente con il malato in grado di prestargli assistenza.

I principi affermati nella predetta decisione sono sostanzialmente due:

1) l'agevolazione non può essere negata nei confronti del dipendente che assista effettivamente in maniera continuativa una persona disabile sulla base della considerazione che il rapporto di assistenza possa essere instaurato da altri familiari;

2) con riferimento alla medesima persona portatrice di handicap grave, può avvalersi del beneficio uno solo dei soggetti in astratto aventi titolo.

La decisione del Consiglio di Stato, alla quale pare opportuno attenersi anche per evitare sicure condanne in sede contenziosa, comporta un sostanziale mutamento dell'orientamento finora seguito nell'applicazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104, atteso che questo ufficio ha finora negato il trasferimento in tutti i casi in cui nel nucleo familiare della persona malata sussisteva, alla data della cessazione della convivenza con il dipendente, un altro familiare o affine in grado di assisterla.

Tutto ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler istruire le istanze di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della citata legge 104/92 attenendosi ai nuovi criteri indicati dal Consiglio di Stato.

Al fine di verificare l'esistenza delle condizioni previste, l'interessato dovrà produrre:

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà della persona disabile o del dipendente dalla quale risulti in forma espressa che, al momento dell'interruzione della convivenza l'impiegato era la persona che materialmente garantiva l'assistenza al malato.

b) una dichiarazione del datore di lavoro dell'eventuale ulteriore familiare lavoratore convivente dalla quale emerga che questi non abbia ottenuto i benefici di cui all'articolo 33 della citata legge 104/92, ivi compresa la concessione dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo per garantire l'assistenza alla medesima persona disabile.

Si allega *fac-simile* di dichiarazione sostitutiva che potrà essere inviata al dipendente per l'autocertificazione di cui al precedente punto a).

All'Ufficio Secondo  
della Direzione Generale  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
e degli Affari Generali  
ROMA

Il Sottoscritto .....<sup>1</sup>,  
nato a ..... (.....) il ...../...../19.....,<sup>2</sup>  
in servizio nel ..... di .....<sup>3</sup>,  
consapevole delle responsabilità anche penali conseguenti alle dichiarazioni non veritiere, con  
riferimento alla sua domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5  
febbraio 1992 n. 104 per prestare assistenza al suo .....<sup>4</sup> di .....<sup>5</sup> grado,  
Signor .....<sup>6</sup> (nat... a ..... (.....)  
il ...../...../19.....).

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che al momento dell'interruzione della convivenza, avvenuta il ...../...../19.....  
per .....<sup>7</sup> era la persona che materialmente prestava  
assistenza alla suddetta persona malata.

....., ...../...../19.....

.....

<sup>1</sup> Cognome e nome

<sup>2</sup> Profilo professionale

<sup>3</sup> Ufficio giudiziario e sede di servizio

<sup>4</sup> Familiare o affine

<sup>5</sup> Primo, secondo o terzo

<sup>6</sup> Cognome e nome della persona malata

<sup>7</sup> Assunzione o trasferimento